



**ATTO COSTITUTIVO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALPS DE MAR**

Con la presente scrittura privata tra i Signori:

- CAREZZANA MARCO, nato a Torino il 18/05/1953, residente a Sanremo, Via Maurixe 34, codice fiscale CRZ MRC 53E18 L219U;
- ANFOSSI PAOLO, nato a Sanremo il 26/11/1963, residente a Sanremo in Via delle Magnolie 2, codice fiscale NFS PLA 63S26 I138D;
- DE ZANET GIAMPIERO, nato a Alviano il 18/04/1953, residente a Triora, Via XX Settembre snc, codice fiscale DZN GPR 53D18 A242F;
- COLUCCI DIEGO, nato a Sanremo il 28/10/1978, residente in Sanremo, Via Val del Ponte 53, codice fiscale CLC DGI 78R28 I138B;
- KAHNEMANN PAOLO, nato a Sanremo il 14/09/1953, residente in Sanremo, Via Volta 195, codice fiscale KHN PLA 53P14 I138D;
- SPIAGGI DOMENICO, nato a Sanremo il 26/10/1984, residente in Sanremo, Strada Sen. E. Marsaglia 328, codice fiscale SPG DNC 84R26 I138P;
- PICCONE PAOLO, nato a Sanremo il 22/05/1968, residente a Sanremo, Strada Capinera 20, codice fiscale PCC PLA 68E22 I138U;
- LO BELLO FABRIZIO, nato a Sanremo il 04/07/1979, residente in Sanremo, Piazza Bresca 14, codice fiscale LBL FRZ 79L04 I138M.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Costituzione e scopo

E' costituita fra le suddette parti, riunite in qualità di soci fondatori, una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, sotto la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Alps de Mar".

L'Associazione intende promuovere l'attività sportiva dilettantistica come strumento di formazione psicofisica dell'individuo, con particolare riguardo alle discipline ciclistiche, del trekking, dell'arrampicata sportiva, dell'equitazione e del torrenitismo, come più precisamente indicato nell'articolo 3 dello statuto sociale, finalizzata anche alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

L'Associazione esplicitamente accetta e intende quindi integralmente richiamate ed accolte nei propri scopi e nelle proprie regole di funzionamento, le norme e direttive del CONI, nonché quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 2 - Sede

L'associazione ha sede legale a Sanremo (IM) in Via Volta n. 195.

ARTICOLO 3 - Durata



L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci a norma di statuto.

ARTICOLO 4 - Statuto

L'Associazione è regolata dal seguente statuto che contiene le norme di organizzazione e funzionamento della Associazione.

Lo statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

"STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede

Articolo 1

È costituita una associazione denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica Alps de Mar"** con sede in Sanremo (IM), Via Volta 195.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa è apolitica, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.


Articolo 3

L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche come strumento di formazione psicofisica dell'individuo con particolare riguardo alle seguenti discipline:

1. ciclismo, comprendente bici da strada, mountain bike, cicloturismo;
2. trekking;
3. arrampicata sportiva;
4. turismo equestre;
5. torrentismo.

b) Sviluppare e diffondere l'utilizzo della bicicletta e delle altre discipline, nonché l'etica del rispetto, della cura responsabile e dell'amore per la natura e



l'ambiente in cui si svolge la pratica sportiva. In particolare la conoscenza e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse per mezzo della pratica delle suddette discipline.

- c) Organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi culturali, enogastronomici, ricreativi, correlati allo scopo sociale.
- d) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- e) organizzare e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle suddette attività sportive.
- f) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- g) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, strutture ricettive ivi compresi rifugi alpini/escursionistici;
- h) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- i) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- j) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- k) Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, i cui utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati l'associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

L'associazione si obbliga a conformarsi alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi. In ogni caso l'associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della legislazione vigente.

Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.



Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha cinque giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi cinque giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo, comporta la decadenza dalla qualità di socio.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata

dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.


La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) determinare le quote sociali;
- l) procedere alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.
- m) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.



Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la



promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale
Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti."

ARTICOLO 5 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, con tutti i poteri di statuto, viene nominato dai soci fondatori, per il primo anno, nelle persone dei signori:

- CAREZZANA Marco;
- ANFOSSI Paolo;
- COLUCCI Diego;
- KAHNEMANN Paolo;
- SPIAGGI Domenico;
- PICCONE Paolo;
- LO BELLO Fabrizio.

I Consiglieri nominati, non trovandosi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e dallo statuto sociale, accettano l'incarico e deliberano le seguenti cariche:

- Presidente sig. CAREZZANA Marco;
- Vice Presidente sig. ANFOSSI Paolo;
- Segretario e Tesoriere sig. SPIAGGI Domenico.

ARTICOLO 6 - Effetti

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

ARTICOLO 7 - Chiusura primo esercizio

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2014.

ARTICOLO 8 - Registrazione

I presenti autorizzano il Presidente a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto.

Sanremo, 27 novembre 2014.

Marco CAREZZANA

Paolo ANFOSSI

Giampiero DE ZANET

Diego COLUCCI

Paolo KAHNEMANN

Domenico SPIAGGI

Paolo PICCONE

Fabrizio LO BELLO

Marco Carezzana
Paolo Anfossi
Giampiero De Zanet
Diego Colucci
Paolo Kahnemann
Domenico Spiaggi
Paolo Piccone
Fabrizio Lo Bello



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SANREMO
UFFICIO TERRITORIALE DI SANREMO
Registrato il 2 Dic 2014
esati € 200,00
con le modalità previste dal D.Lgs. n. 237/97
L'ADDETTA AL SERVIZIO
M. GATTINO
200,00
TOTALI